

D.d.L.
DISPOSIZIONI SUL TURISMO IN CAMPANIA

TESTO UNIFICATO:

- **D.d.L. - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO (delibera di giunta Regionale n. 818 del 16 giugno 2006)**
Reg. Gen . n. 175/VIII

- **EMENDAMENTO ARTICOLO UNICO - (Modifica delibera di giunta Regionale n.818 del 16 giugno 2006)**
Delibera di giunta n. 1200 del 11 luglio 2008

- **P.d.L. - DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL CONSEGUIMENTO DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI DELLA IDONEITA' TECNICO - PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' TURISTICA IN DEROGA ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1986, N. 11**
Reg. Gen . n. 374/VIII

STESURA PROVVISORIA

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA

- Art. 01 – Oggetto e finalità
- Art. 02 – Organizzazione turistica regionale
- Art. 03 – Competenze della Regione
- Art. 04 – Competenze delle Province
- Art. 05 – Competenze dei Comuni
- Art. 06 – Agenzia regionale del turismo (ART Campania)
- Art. 07 – Organi dell'ART Campania
- Art. 08 – Il Consiglio di amministrazione
- Art. 09 – Direttore generale
- Art. 10 – Collegio dei revisori
- Art. 11 – Personale
- Art. 12 – Istituzione dello Sportello turistico Campania (STC)
- Art. 13 – Sistemi turistici locali (STL)
- Art. 14 – Servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT)
- Art. 15 – Associazioni Pro loco
- Art. 16 – Contributi in favore delle associazioni Pro loco e dell' Unione Nazionale Pro loco d'Italia (Unpli)
- Art. 17 – Linee guida dello sviluppo turistico regionale
- Art. 18 – Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale
- Art. 19– Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE

- Art. 20 – Strutture ricettive
- Art. 21 – Autorizzazione delle strutture ricettive soggette a classificazione
- Art. 22 – Prezzi, periodi di apertura di esercizio e dati da esporre al pubblico delle strutture ricettive soggette a classificazione
- Art. 23 – Gestione e responsabilità
- Art. 24 – Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive
- Art. 25 – Vincoli di destinazione

TITOLO III MARCHIO DI QUALITA' E MARCHIO DI PRODOTTO

- Art. 26 – Generalità, creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità

Art. 27 – Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico

TITOLO IV IMPRESE TURISTICHE

Art. 28 – Imprese turistiche

Art. 29 – Agenzie di viaggio e turismo

Art. 30 – Rilascio dell'autorizzazione e condizioni apertura

Art. 31 - Elenco delle Agenzie di viaggio e turismo

Art. 32 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 33 – Elenco dei direttori tecnici

Art. 34 – Accesso alla qualifica di direttore tecnico

Art. 35 – Garanzia assicurativa

Art. 36 – Fondo di garanzia

Art. 37 – Sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza

Art. 38 – Cessazione dell'attività

TITOLO V PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 39 – Guide ed accompagnatori turistici

Art. 40 – Altre figure professionali

Art. 41 – Idoneità all'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore

Art. 42 – Modalità di accesso all'esercizio delle professioni turistiche

Art. 43 – Elenchi delle professioni turistiche

Art. 44 – Commissioni di esame

Art. 45 - Tariffe

Art. 46 – Sanzioni e vigilanza

Art. 47 – Attività turistiche prestate da associazioni o enti senza scopo di lucro

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Provvedimenti attuativi

Art. 49 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 – Norma finanziaria

Art. 51 – Abrogazioni

Art. 52 – Dichiarazione di urgenza

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale di cui [all'articolo 118 della Costituzione](#), l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della Regione, delle Province e dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 13 e degli altri soggetti pubblici e privati interessati alla formazione, qualificazione ed allo sviluppo del turismo.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promozione della più ampia forma di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti privati, singoli e associati, alle attività turistiche e culturali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui al [comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione](#), incentivando imprenditori, associazioni di categoria ed altri enti senza scopo di lucro ad assumere iniziative di sviluppo turistico - culturale;
 - b) coordinamento delle politiche pubbliche direttamente o indirettamente collegate allo sviluppo del settore turistico;
 - c) snellimento dei procedimenti amministrativi relativi alle attività turistiche;
 - d) valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, quale volano di sviluppo turistico della Campania;
 - e) promozione in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
 - f) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori;
 - g) promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e dell'aggiornamento professionale degli addetti diretti o indiretti ai servizi turistici, anche al fine di garantire una crescita occupazionale stabile e di qualità;
 - h) sostegno alle imprese operanti nel settore turistico, anche al fine di attrarre investimenti privati, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato;
 - i) potenziamento delle informazioni e dell'assistenza agli utenti dei servizi turistici;
 - l) incentivazione della ricerca per l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie finalizzate alla migliore fruizione dei servizi turistici;
 - m) promozione e valorizzazione, anche attraverso l'adozione di apposite misure di sostegno, del turismo sostenibile e responsabile, finalizzato allo sviluppo delle attività turistiche nel rispetto delle risorse naturali, paesaggistico - ambientali, culturali e sociali del territorio.

Articolo 2
Organizzazione turistica regionale

1. Concorrono allo sviluppo e alla promozione del turismo in Campania:

- a) la Regione;
- b) le Province;
- c) i Comuni;
- d) l'Agenzia regionale per il turismo (ARTC Campania);
- e) i sistemi turistici locali (STL);
- f) i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- g) le associazioni Pro loco.

Articolo 3 Competenze della Regione

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato e integrato sviluppo del turismo, la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;
- b) approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo dello sviluppo turistico regionale;
- c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale e internazionale;
- d) valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale;
- e) promozione dei prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale anche come fattore di identità culturale della Campania;
- f) definizione e tenuta degli elenchi dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi,
- g) coordina la costituzione e lo sviluppo delle strutture associate afferenti ai Sistemi turistici locali;
- h) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico ai sensi dell'articolo 7 Legge 29 marzo 2001 n. 135;
- i) attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
- j) incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati;
- l) vigilanza e controllo sulle funzioni conferite alle Province e ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;
- m) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
- n) adozione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
- o) promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- p) disciplina e tenuta degli elenchi dei soggetti idonei all'esercizio delle professioni turistiche
- q) definizione degli indirizzi in materia di formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico;
- r) definizione degli indirizzi in materia di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione, nonché dei lavoratori stagionali.

Articolo 4 Competenze delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) propongono programmi di promozione turistica relativa al territorio di riferimento;
 - b) sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle attribuzioni di cui al successivo articolo 5;
 - c) collaborano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale, nonché alla definizione degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere q) e r);
 - d) promuovono e curano la formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici, del personale dipendente delle strutture ricettive e dei lavoratori stagionali, promuovendo per questi ultimi corsi di aggiornamento in periodi non coincidenti con quelli di rispettiva occupazione;
 - e) previa intesa con i comuni, propongono alla Regione la localizzazione dei servizi informazioni e accoglienza turistica (IAT)
 - f) previa intesa con i comuni e con le imprese operanti nel proprio ambito territoriale, propongono alla Regione, la delimitazione territoriale dei sistemi turistici locali (STL).

2. Alle Province sono conferiti, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) classificazione delle strutture ricettive e dell'impresе turistiche di cui al successivo articolo 28 sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lett. g
 - b) tenuta degli elenchi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni Pro loco;
 - c) erogazione di contributi alle associazioni Pro loco e all'Unpli (Unione Nazionale Pro loco d'Italia);
 - d) rilascio di autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
 - e) determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli esercenti all'esercizio delle professioni turistiche come previsto dal successivo articolo 46.

Articolo 5

Competenze dei Comuni

1. I Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) adottano il piano annuale di accoglienza turistica;
- b) propongono alle province programmi di promozione per l'attuazione di politiche territoriali nel settore turistico;
- c) armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione delle esigenze dei flussi turistici
- d) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;
- e) trasmettono ai servizi di informazione ed accoglienza turistica (IAT), con cadenza mensile i dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale.

Articolo 6 Agenzia regionale del turismo della Campania

1. E' istituita l'agenzia regionale del turismo della Campania (ART Campania).
2. L'ART Campania, in seguito denominata ARTC, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, organizzativa e gestionale. Lo statuto dell'ARTC è approvato, con deliberazione di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre 90 giorni dal loro insediamento.
3. L'ARTC ha sede nel capoluogo di Regione e ha proprie articolazioni nelle città capoluoghi di provincia.
4. L'ARTC svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove il coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche direttamente e indirettamente coinvolte nel processo di sviluppo dei servizi turistici;
 - b) attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
 - c) gestisce lo sportello turistico Campania (STC)
5. Sono inoltre conferiti all'ARTC i seguenti compiti:
 - a) ispezioni presso le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di cui [all'articolo 7 Legge 29 marzo 2001 n. 135](#) al fine di verificare la qualità dei servizi erogati ai sensi dell'art. 3 e comma 2, lett.a;
 - b) vigilanza di quanto disposto dai titoli IV e V della presente legge;
 - c) intervento in via sostitutiva, in caso di inadempienze dei comuni e delle province nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente legge, previa diffida, anche a mezzo di commissario ad acta.. In tali casi, decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal regolamento per la conclusione del procedimento avviato su istanza di parte o d'ufficio, L'ARTC conclude il procedimento entro i successivi 60giorni;
 - d) consulenza e assistenza tecnica, anche a titolo oneroso, ai soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nell'erogazione di servizi turistici;
 - e) Istituzione, determinazioni e coordinamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
 - f) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i flussi turistici del territorio regionale e i servizi turistici offerti dai soggetti pubblici e privati;
 - g) redazione e aggiornamento annuale delle carte dei servizi turistici contenenti almeno l'indicazione delle strutture ricettive, , delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio, l'elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
 - h) redazione e aggiornamento delle carte dei diritti del turista contenenti almeno i diritti e gli obblighi nascenti dai contratti turistici, i contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico - ricettiva, i sistemi di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie in materia turistica, le norme valutarie e doganali, le polizze assicurative e sanitarie;
 - i) ricezione e gestione dei reclami dei servizi turistici;
6. Le entrate dell'ARTC sono costituite da:

- a) fondi assegnati dalla Regione per la gestione ordinaria dell'agenzia e per l'attuazione di programmi ed iniziative nel settore turistico;
 - b) contributi provenienti da soggetti pubblici e privati;
 - c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione.
7. L'esercizio finanziario dell'ARTC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
8. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ARTC, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono approvati dalla Giunta regionale.

Articolo 7
Organi dell'ART Campania

1. Sono organi dell'ARTC:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre componenti compreso il presidente, nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata e riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore amministrativo, di gestione aziendale del settore turistico e di marketing e della valorizzazione del patrimonio culturale, le cui competenze siano desumibili dai *curricula* formativi e professionali. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
3. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità di cui [all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17](#).
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica l'intera legislatura.
5. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ARTC
6. Oltre ai poteri conferitogli dalla legge, il Consiglio di amministrazione:
 - a) approva, su proposta del Direttore generale, lo Statuto dell' ARTC e lo trasmette alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 2;
 - b) approva, su proposta del direttore generale, la pianta organica dell' ARTC e la trasmette alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo 11;
 - c) approva il bilancio preventivo e i conti consuntivi dell'ARTC e li trasmette alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 6;
 - d) delibera sugli atti generali della promozione turistica in attuazione di quanto disposto dai successivi articoli 17 e 18;
 - e) attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - f) gestisce il fondo di garanzia di cui al successivo articolo 32.

Articolo 9 Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ARTC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, tra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel settore turistico, del marketing territoriale e della valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Al direttore generale si applicano le cause di incompatibilità di cui [all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17](#).
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
4. Il direttore generale resta in carica per tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
5. Il direttore generale:
 - a) redige lo statuto dell'agenzia;
 - b) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui [all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7](#);
 - c) provvede ad acquisti, alienazioni, accettazione di donazioni;
 - d) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;
 - e) svolge ogni altra attività prevista dallo Statuto;
 - f) trasmette alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'agenzia, al fine di consentire l'esercizio, rispettivamente, dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3.
6. Lo Statuto dell'agenzia disciplina le ipotesi di sostituzione temporanea e di revoca del direttore generale. In ogni caso, è rimosso dal suo incarico per gravi inadempienze o per gravi violazioni di legge.

Articolo 10 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dell'ARTC, composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti iscritti nell'elenco dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale ai sensi [della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.](#)
2. I revisori restano in carica per 3 anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato una sola volta.
3. Il collegio dei revisori:
 - a) esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;
 - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - c) riferisce alla Regione su gravi irregolarità di gestione dell'agenzia;
 - d) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;
 - e) predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e revisionale;
 - f) svolge ogni altro compito previsto dalla Statuto.
4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.

Articolo 11

Personale

1. La Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, approva la dotazione organica dell'ARTC.
2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli degli enti e delle aziende soppresse ai sensi del successivo articolo 19, nonché dai dipendenti regionali che previa autorizzazione dell'Assessorato regionale alle risorse umane facciano richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli dell'ARTC. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della Regione.

Articolo 12
Istituzione dello Sportello turistico Campania (STC)

1. E' istituito presso l'ARTC lo Sportello turistico Campania (STC).
2. Lo Sportello turistico Campania costituisce uno strumento di sviluppo economico del territorio a servizio delle imprese turistiche di cui al successivo articolo 28.
3. Lo Sportello turistico Campania svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) rilascia agli interessati informazioni per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti in materia di insediamento di imprese turistiche;
 - b) informa sui principali strumenti legislativi regionali , nazionali e comunitari in materia di turismo, nonché sui procedimenti amministrativi per la richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni;
 - c) raccoglie ed elabora i dati concernenti i flussi turistici del territorio regionale e i servizi turistici offerti dai soggetti pubblici e privati;
 - d) assicura la massima diffusione e pubblicità del programma delle manifestazioni promozionali fieristiche, borse, meeting e workshop a cui intende partecipare;
 - e) su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio;
 - f) assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento di cui al [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447](#), nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale;
 - g) fornisce la modulistica e la documentazione necessaria alla presentazione delle domande.

Articolo 13 Sistemi turistici locali (STL)

1. I privati, singoli e associati, gli enti pubblici e gli enti di autonomia funzionale promuovono la costituzione **di strutture associate afferenti ai** sistemi turistici locali (STL) quali espressione del principio di sussidiarietà orizzontale nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.
2. I Sistemi turistici locali **di cui al comma 1** sono costituiti in ambiti territoriali o tematici omogenei caratterizzati dall'offerta turistica integrata di beni culturali, paesaggistico - ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale e/o dalla presenza di un'elevata concentrazione di imprese turistiche.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo e ai beni culturali, **ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge**, sentite le Province, individua entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli ambiti territoriali, tematici omogenei costituenti i sistemi turistici locali, in relazione alla significatività dell'area geografica e del tematismo come destinazione turistico-culturale. Degli STL così individuati viene formato un apposito elenco istituito presso l'assessorato al turismo e beni culturali che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
Entro il 31 dicembre di ciascuno anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo e ai beni culturali, procede all'aggiornamento dell'elenco mediante integrazione, modifica o soppressione dei STL precedentemente individuati, ed inoltre, entro il 31 gennaio di ciascuno anno, la Giunta Regionale provvede alla sua pubblicazione sul bollettino regionale.
4. **Alle strutture associate afferenti ai sistemi turistici locali (STL) individuati ai sensi del precedente comma 3**, possono partecipare imprese o soggetti privati operanti nel settore del turismo nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi e le associazioni Pro loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e di categoria, le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.
5. La Regione favorisce, incentiva e coordina la costituzione e **lo sviluppo delle strutture associate afferenti** ai sistemi turistici locali, anche attraverso la concessione di appositi contributi proporzionali alla tipologia e alla qualità delle proposte di promozione turistica.
6. Con apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera b), la Regione definisce i criteri **per la costituzione delle strutture associate**, l'erogazione e la revoca dei contributi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui [all'articolo 5, comma 4, legge 29 marzo 2001, n. 135](#) ovvero di quelli previsti dal programmazione regionale di settore.

Articolo 14
Servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT)

1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT) svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica nei territori di competenza assicurando i seguenti servizi essenziali:
 - a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche di comuni, Province ed aree della Regione;
 - b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
 - c) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
 - d) raccolta ed inoltro delle segnalazioni dei disservizi e dei reclami dei servizi turistici all'ARTC;
 - e) collaborazione alla raccolta e trasmissione dei dati richiesti dagli enti pubblici territoriali, dalla Regione Campania e dalla ARTC.
2. La Regione determina con regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera b), i criteri per la costituzione, la localizzazione dei servizi IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l'omogeneità, la continuità e la qualità nel territorio regionale. Deve in ogni caso essere garantita l'istituzione dei servizi IAT presso le porte nazionali ed internazionali di porti, aeroporti, ferrovie, caselli autostradali e stazionamenti di autobus della Campania.
3. I comuni singoli o associati, le strutture associate afferenti ai sistemi turistici locali, le associazioni di turismo sociale e le organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 aventi tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di accoglienza, assistenza ed informazioni ai turisti possono richiedere all'ARTC l'autorizzazione alla costituzione di una struttura IAT, mediante apposita convenzione, nel rispetto delle indicazioni e criteri previsti dal regolamento di attuazione. I soggetti istitutori si impegnano a garantire l'apertura e la gestione dei servizi di informazione e accoglienza IAT mediante proprie risorse.
4. I servizi IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali a titolo gratuito.

Articolo 15 Associazioni Pro loco

1. La Regione riconosce il ruolo della Pro loco per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e materiale ai sensi della [Legge 7 dicembre 2000, n.383](#)
2. La Regione determina, con apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera c) i requisiti per la loro costituzione.
3. E' istituito presso ciascuna provincia l'elenco delle associazioni Pro loco. Le modalità di iscrizione e la gestione dell'elenco sono definite nel regolamento. E' ammessa l'iscrizione all'elenco di una sola associazione Pro loco per ciascun comune.
4. Le associazioni Pro loco iscritte nell'elenco, oltre ai compiti fissati dal proprio statuto:
 - a) promuovono le iniziative e le manifestazioni che incentivano il movimento turistico nei rispettivi territori.
5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale Pro loco (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionali e provinciali per le finalità indicate nello statuto.

Articolo 16

Contributi in favore delle associazioni Pro loco e dell'Unione Nazionale Pro loco d'Italia (Unpli)

1. Le Province della Regione Campania incentivano le attività delle associazioni Pro loco e dell'Unpli con contributi assegnati in relazione ai programmi redatti in coerenza con la programmazione regionale e provinciale per il turismo secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera c).

Articolo 17
Linee guida dello sviluppo turistico regionale

1. La Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo adotta le linee guida triennali dello sviluppo turistico regionale, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno antecedente il triennio e li trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi della [Legge regionale del 17 ottobre 2005, n. 17](#).
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 contiene:
 - a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Campania e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
 - b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
 - c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;
 - d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
 - e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.
3. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro e non oltre il mese di giugno.
4. Le amministrazioni provinciali, i Sistemi turistici locali (STL), gli Enti Pubblici e privati concorrono alla formulazione delle linee guida triennali formulando proposte e progetti di cui la Regione tiene conto ai fini dell'adozione delle linee guida triennali.

Articolo 18
Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

1. Le Province e i Sistemi turistici locali (STL) trasmettono alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento i propri programmi.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo e in coerenza con il bilancio regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva entro e non oltre i successivi 60 giorni la programmazione annuale dello sviluppo turistico regionale destinando le risorse necessarie alla realizzazione della stessa.

Articolo 19

Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Gli Enti provinciali per il turismo (Ept) e le Aziende autonome di cura e soggiorno per il turismo (Aacst) sono soppressi.
2. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, conferisce agli amministratori degli Ept e delle AACST funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro e non oltre 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta regionale:
 - a) lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso;
 - d) la relazione finale sull'attività svolta al fine di dichiarare l'estinzione degli Ept e AACST.
4. La Regione, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle AACST.
5. Entro e non oltre 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito all'ARTC.

TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE

Articolo 20 Strutture ricettive

1. Sono strutture ricettive alberghiere:
 - a) gli alberghi, distinti in:
 - 1) hotel;
 - 2) motel;
 - 3) villaggi-albergo;
 - 4) alberghi-centri benessere;
 - b) le residenze d'epoca alberghiere;
 - c) le residenze turistico-alberghiere.
2. Sono strutture ricettive extra-alberghiere:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) le case e gli appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) bed and breakfast;
 - e) agriturismo;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - a) le attività ricettive in case rurali;
 - b) i rifugi di montagna;
 - c) le case religiose di ospitalità;
 - n) le residenze d'epoca;
3. Sono strutture ricettive all'aperto:
 - a) i campeggi;
 - b) i villaggi turistici;
 - c) le aree di sosta
 - d) i stabilimenti balneari.
4. Altre strutture ricettive all'aria aperta
5. La definizione e i requisiti di classificazione delle singole strutture sono stabilite con apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d), salvo che per le strutture al comma 2 lettere d) ed e) regolamentati con L.L.R.R. [10 maggio 2001, n. 5](#) e [6 novembre 2008, n. 15](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21

Autorizzazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperto e delle strutture ricettive extra-alberghiere soggette a classificazione, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente. L'autorizzazione contiene le indicazioni relative alla denominazione, all'ubicazione della struttura, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e chiusura.
2. Il procedimento relativo all'autorizzazione di cui al comma 1 è stabilito nell'apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d).

Articolo 22
Prezzi, periodi di apertura di esercizio e dati da esporre al pubblico
delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. I prezzi delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n 284, sono liberamente determinati dai singoli operatori .
2. E' fatto obbligo alle strutture ricettive di cui al comma 1, articolo 20, di comunicare i prezzi secondo le modalità indicate nell'regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d).
3. E' fatto obbligo alle strutture ricettive di cui al comma 1, articolo 21 della presente legge, di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, una tabella sulla quale siano indicate i prezzi dei servizi e delle strutture ricettive conforme all'ultima comunicazione inviata in attuazione dell'articolo 5, decreto ministeriale 16 ottobre 1991, 347.
3. I periodi di apertura al pubblico annuali, stagionali sono disciplinati secondo modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d).
4. I periodi di apertura al pubblico, annuale o stagionale, delle singole strutture ricettive sono comunicati dal responsabile della struttura all'ARTC ed al Comune contestualmente alla comunicazione dei prezzi di cui al comma 1.

Articolo 23 Gestione e responsabilità

1. Il responsabile di ciascuna struttura ricettiva è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero i suoi eventuali rappresentanti indicati nella medesima autorizzazione o il gestore e sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.
2. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno delle strutture ricettive i seguenti elementi, nell'ordine:
 - a. la denominazione della struttura ricettiva ;
 - b. la eventuale classificazione assegnata alla struttura ricettiva,
 - c. la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
 - d. il tariffario dei prezzi
 - e. i periodi di apertura e di chiusura.
3. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.
4. I responsabili delle strutture ricettive comunicano mensilmente all'ARTC, mediante la modulistica prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità dalla stessa stabilite, i dati relativi agli arrivi dei propri ospiti.

Articolo 24
Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive

1. I Comuni, ai sensi [dell'articolo 8 della Legge 17 maggio 1983 n. 217](#) provvedono a formare o ad adeguare i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, anche ove già esistenti, ed a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tale aree, in conformità ai piani di sviluppo regionali.
2. Gli interventi edilizi riguardanti le strutture ricettive sono disciplinati dal [D.P.R. 6 giugno 2001 n.380](#). La realizzazione è subordinata alla verifica di conformità degli interventi edilizi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui al [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42](#) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Alle strutture ricettive, i cui progetti siano conformi alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, si applicano le disposizioni di cui [all'art. 5 D.P.R. 20 ottobre 2008 n. 447](#).
4. Nell'ipotesi di presentazione di nuovi progetti edilizi relativi ad attività turistico - ricettive, qualora gli strumenti urbanistici non individuino aree destinate ad insediamenti turistici produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il permesso di costruire è rilasciato a seguito della definizione della procedura di cui [all'art. 5 D.P.R. 20 ottobre 2008 n. 447](#), ed è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
5. Per l'ampliamento, la ristrutturazione edilizia e la riconversione delle strutture ricettive, qualora l'area interessata risulti insufficiente e la destinazione non conforme agli strumenti urbanistici, il permesso di costruire è rilasciato a seguito della definizione della procedura di cui [all'art. 5 D.P.R. 20 ottobre 2008 n. 447](#), della verifica degli standard urbanistici previsti dal [Decreto Ministeriale. 1444/68](#) e delle prescrizioni, delle previsioni e dei parametri di cui al punto 1.9 del Titolo II dell'Allegato alla [Legge Regionale 20 Marzo 1982 n.14](#).

Articolo 25 Vincoli di destinazione

1. Le strutture ricettive di cui [all'art.6 della Legge 17 maggio 1983 n. 217](#) sono sottoposte a vincolo di destinazione, ad eccezione delle case rurali, degli esercizi di affittacamere, delle case e degli appartamenti per vacanze.
2. Nell'ipotesi in cui le strutture ricettive, siano o meno escluse dal vincolo di destinazione di cui al comma 1, ottengano erogazioni di contributi o agevolazioni pubbliche, esse sono sottoposte a vincolo di destinazione per un periodo di dieci anni, con decorrenza dalla data dell'atto di erogazione finale del contributo.
3. La competenza ad adottare il provvedimento di vincolo di destinazione appartiene al comune nel cui territorio si trova la struttura ricettiva.
4. Il vincolo di destinazione può essere rimosso dal comune su richiesta del proprietario, ove venga comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti nell'ultimo decennio.
5. Limitatamente alla rimozione del vincolo di destinazione, i comuni provvedono previo parere obbligatorio e vincolante dell'ARTC.
6. L'ARTC, sentite le associazioni di categoria, formula il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'istanza da parte del comune, tenendo conto degli atti della programmazione regionale triennale ed annuale di cui agli articoli 17 e 18.
7. Il procedimento amministrativo di svincolo deve concludersi entro e non oltre i novanta giorni dalla ricezione dell'istanza al comune competente, decorsi i quali l'istanza si intende accolta.
8. In caso di mutamento della destinazione ricettiva, in violazione del procedimento di vincolo di destinazione, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, la Regione Campania, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3 mila per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a euro 200.000,00

TITOLO III
MARCHIO DI QUALITÀ E MARCHI DI PRODOTTO

Articolo 26

Generalità, creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità

1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extralberghiera della Regione Campania costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta ricettiva con riferimento alla conduzione dell'attività, all'ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta anche non previsti nei criteri di classificazione di cui all'articolo 3 lette g .
2. Il marchio di qualità di cui al comma 1 è finalizzato a garantire elevati livelli qualitativi dell'offerta e del suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.
3. La Regione promuove le condizioni necessarie alla definizione, affermazione e corretta gestione del marchio di qualità.
4. La Regione riconosce il marchio di qualità e ne promuove con opportuni mezzi l'adozione.
5. Le procedure per la definizione, riconoscimento, modifica, adesione, gestione, e di revoca del marchio di qualità sono disciplinate con apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d)

Articolo 27
Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico

1. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell'offerta turistica in relazione a specifiche domande turistiche riferite ad ambiti territoriali o tematici omogenei.
2. La Regione riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Regione:
 - a) marchi regionali, sub - regionali o dei sistemi turistici locali (STL) di cui all'articolo 13 che associano imprese turistiche operanti nel territorio regionale in numero non inferiore a quello stabilito da apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d);
 - b) marchi interregionali che associano imprese turistiche situate nel territorio regionale a imprese turistiche di aree limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendano complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio regionale non inferiore a quello stabilito dal regolamento.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.
4. Con il regolamento si prevede alla disciplina e al procedimento per il riconoscimento e la revoca dei marchi di prodotto turistico.

TITOLO IV IMPRESE TURISTICHE

Articolo 28 Imprese Turistiche

1. Sono imprese turistiche, ai sensi [dell'articolo 7, comm 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135](#), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Articolo 29
Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto collettivo di viaggio (CCV) di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).
2. La disciplina relativa alla materia delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero le attività autorizzate, i criteri, la distinzione e le modalità di apertura di filiali, succursali o punti vendita, i criteri per la redazione e diffusione dei programmi di viaggi, il periodo di apertura sono contenuti in uno specifico regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera e) .

Articolo 30
Rilascio dell'autorizzazione e condizioni per l'apertura

1. L'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio si intende ubicare la sede principale dell'agenzia.
2. La Provincia competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'apertura con apposito provvedimento che contiene:
 - a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
 - b) il titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
 - c) le generalità del direttore tecnico,
 - d) l'ubicazione dei locali di esercizio;
 - e) l'attività autorizzata.
3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 2, relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione sul relativo decreto.
4. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata alla persona titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società purché prestino con carattere di esclusività e continuità la propria attività ed siano in possesso dei requisiti professionali previsti dal successivo articolo 32, comma c..
5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non siano in possesso dei requisiti previsti, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico, iscritto negli elenchi di cui al successivo articolo 33, comma 1, e che presti con carattere di esclusività e continuità la propria attività;
6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di cessazione o sospensione dell'attività di direttore tecnico, il titolare o il legale rappresentante in caso di società dell'agenzia di viaggio e turismo, provvede alla nomina di un nuovo direttore tecnico entro i successivi 30 giorni, e contestualmente chiede alla Provincia competente per territorio l'aggiornamento dell'autorizzazione con annotazione sul relativo decreto.
7. L'agenzia di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio della attività sia nei locali ad essa preposti che nei siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce.
8. L'apertura di filiali, succursali o punti di vendita di agenzie di viaggio e turismo già legittimate ad operare e aventi la sede principale nel territorio nazionale non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività da inoltrare alla Provincia, e sono soggette ad alcuni provvedimenti, adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
9. Per le agenzie o filiali affiliate, a gestione autonoma, ovvero, facenti capo a un'impresa distinta da quella a titolare dell'autorizzazione d'agenzia, sono soggetti invece alla procedura di rilascio di nuova autorizzazione, compresa la nomina di un direttore tecnico.

Articolo 31
Elenchi dell'Agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali, succursali o punti di vendita, già autorizzate a svolgere l'attività, alla data in vigore della presente legge sono iscritte d'ufficio in un apposito elenco istituito presso la Provincia competente per territorio che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività, al nome del titolare o ragione sociale in caso di società ed al nome del direttore tecnico.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le province trasmettono all'ARTC gli elenchi di cui al comma 1 aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Regione con regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera e), definisce in dettaglio, la procedura, i requisiti e le condizione per l'apertura di una agenzia di viaggi e turismo nonché l'istruttoria e il contenuto stesso dell'autorizzazione.

Articolo 32 Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 comma 1, sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:
 - a) assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino le interdizioni, anche temporanee, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
 - b) requisiti strutturali ovvero devono essere in possesso di locali indipendenti ed escludenti altre attività;
 - c) possesso dei necessari requisiti professionali, previste dal [decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392](#);
 - d) la stipula di una polizza assicurativa ai sensi del successivo articolo 33 e versamento del deposito cauzionale nel fondo di garanzia ai sensi del successivo articolo 36.
2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, lettera c, la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa ed esclusiva.
3. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile alle altre adottate da agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni, isole o comuni d'Italia.
4. La Regione con regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera e), definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

Articolo 33
Elenco dei direttori tecnici

1. E' istituito presso ciascuna Provincia, l'elenco dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo nel quale sono iscritti:
 - a) coloro che posseggono l'abilitazione alla data in vigore della presente legge;
 - b) coloro che hanno superato l'esame di cui al comma 1 del successivo articolo 34;
 - c) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre Province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio e turismo aventi sede nella provincia;
 - d) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Campania, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui [all'articolo 4 decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392](#)
 - e) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Campania, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le province trasmettono all'ARTC gli elenchi di cui al comma 1 aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. le modalità di tenuta e revisione degli elenchi provinciali dei direttori tecnici sono definite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera e).

Art. 34
Accesso alla qualifica di Direttore Tecnico

1. Le Province indicano, entro e non oltre il quindici marzo di ogni anno l'esame per l'abilitazione per l'esercizio della figura di direttore tecnico.
2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico, composta da esperti e/o docenti, nelle materie oggetto di esame è istituita con decreto dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio. L'incarico di componente della commissione non è rinnovabile nei successivi tre anni.
3. La commissioni, entro 180 giorni dal loro insediamento, pubblica gli elenchi degli soggetti idonei all'abilitazione di direttore tecnico.
4. Ai componenti la commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale
5. I requisiti per la partecipazione all'esame per l'abilitazione per l'esercizio della figura di direttore tecnico, l'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami sono definite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera e).

Articolo 35 Garanzia assicurativa

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 29 è obbligatorio la stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile, con un massimale non inferiore a due milione di euro, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Articolo 36

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso l'ARTC un fondo di garanzia posto a garanzia dei crediti insoluti derivanti da condanne al risarcimento dei danni causati agli utenti delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, le agenzie di viaggio e turismo versano all'ARTC una somma pari ad euro 2.000,00, a titolo di deposito cauzionale non produttiva di interessi. Tale somma confluisce nel fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo e viene restituita a seguito della definitiva cessazione dell'attività. Per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente in esercizio alla data in vigore della presente legge, entro e non oltre 30 giorni della costituzione dell'ARTC versano alla stessa una somma di pari importo.
3. L'agenzia di viaggi e turismo che richiede l'apertura di una filiale, succursale o punto vendita, versa per ogni altra nuova filiale, succursale o punto vendita una ulteriore somma pari ad euro 3.000,00 a titolo di cauzione non produttiva di interessi.
4. Le filiali, succursali o punti di vendita già autorizzate ad operare sul territorio Campania, entro e non oltre 30 giorni della costituzione dell'ARTC, versano altresì alla stessa una somma pari ad euro 3.000,00 a titolo di cauzione non produttiva di interessi.
5. La cauzione di cui al comma 2 è vincolante per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.
6. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dall'ARTC entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della domanda perché risulti regolare il pagamento di eventuali sanzioni.
7. Nel caso in cui il fondo di garanzia sia utilizzato per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da sentenze di condanna passate in giudicato per danni causati ai clienti da una agenzia di viaggi e turismo, questa lo deve reintegrare nel suo importo originario, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
8. Nel caso in cui l'agenzia di viaggi e turismo riconosciuta responsabile dei danni passati in giudicato, ometta di reintegrare il fondo di garanzia ai sensi del comma 7 del presente articolo, la Provincia competente per territorio, anche su richiesta dell'ARTC, chiede la immediata sospensione dell'agenzia di viaggio e turismo inadempiente fino alla reintegrazione del fondo di garanzia.
9. L'ARTC provvede alla gestione del fondo di cui al comma 1 e disciplina i principi e le modalità di erogazione delle somme in favore degli aventi diritto.

Articolo 37
Sospensione dell'attività, sanzioni, revoca e vigilanza

1. Sono di competenza delle Province le attività di sospensione, sanzioni, revoca e vigilanza con rapporto trimestrali informano l'ARTC a cui sono affidati i compiti di vigilanza svolta dalle stesse.
2. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi sei:
 - a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza preventiva autorizzazione;
 - b) l'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare;
 - c) la mancata esposizione al pubblico e sul sito internet dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 30 comma 5;
 - d) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).
 - e) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;
 - f) qualora il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante in caso di società, sia sprovvisto dei requisiti professionali ai cui all'articolo 32, non si avvale di un direttore tecnico;
 - g) ove vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
 - h) quando non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia o ovvero della riapertura della stessa;
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine entro il quale il titolare deve provvedere alla regolarizzazione della attività al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000.00. La sanzione pecuniarie è raddoppiata in caso di recidiva.
4. La Provincia competente per territorio ordina l'immediata chiusura dell'esercizio e revoca l'autorizzazione rilasciata in caso:
 - a) di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative;
 - b) perdita dei requisiti soggettivi e professionali del titolare richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - c) chiusura dell'agenzia per un periodo superiore a tre mesi ;
 - d) qualora non venga stipulato la polizza assicurativa di cui all'articolo 33 o versato il deposito cauzionale nel fondo di garanzia di cui all'art. 36.
5. L'esercizio anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 29, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa, da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 e all'adozione, da parte della Provincia competente, e di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio. La sanzione pecuniarie è raddoppiata in caso di recidiva.
6. In caso di inerzia della Provincia nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'ARTC interviene, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, comma c.

Articolo 38
Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare, quando si tratta di cause di forza maggiore e imprevedibili , mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

TITOLO V
PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 39
Guide ed accompagnatori turistici

1. È guida turistica chi, per professione, illustra le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali a persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici.

2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, presta completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

Articolo 40
Altre figure professionali

1. E' guida di montagna chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta e media montagna o su percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza o ramponi.
2. E' guida ambientale – escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambiente montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche atropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecologico e vulcanologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli o gruppi e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio. La guida ambientale – escursionistica è articolata in profili professionali specialistici di guida speleologica e vulcanologica.

Articolo 41
Idoneità all'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico

1. Nell'ambito del territorio regionale, risultano idonei all'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico:
 - a) i soggetti che abbiano superato l'esame di abilitazione di cui al successivo articolo 44, comma 1;
 - b) relativamente all'attività di guida turistica, i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte od in archeologia o titolo equipollente, di diploma di scuola media superiore in materie artistiche, nonché coloro che hanno conseguito diplomi o attestati rilasciati da scuole di design, di pittura, di arte e simili la cui ammissione è soggetta alla titolarità di un diploma di scuola secondaria superiore, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale;
 - c) relativamente all'attività di accompagnatore turistico, i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state fatte oggetto del corso di studi.
2. Le modalità per lo svolgimento dell'attività delle professioni turistiche da parte dei soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza sono disciplinati nell'apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f) in linea con le disposizioni comunitarie dettate in materia.
3. I soggetti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una professione turistica in una o più lingua straniera possono chiedere di esercitare la professione di guida e di accompagnatore turistico nella medesima lingua.
4. I soggetti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida e di accompagnatore turistico possono chiedere l'estensione in altre lingue straniere previa verifica delle corrispondenti conoscenze linguistiche.
5. Le Province promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

Articolo 42
Modalità di accesso alle professioni di guida ed accompagnatore turistico

1. I soggetti titolari:

- a) di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, e diploma di scuola media superiore in materie artistiche, nonché coloro che hanno conseguito diplomi o attestati rilasciati da scuole di design, di pittura, di arte e simili la cui ammissione è soggetta alla titolarità di un diploma di scuola secondaria superiore, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale specificate nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f.
- b) di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze linguistiche e delle materie specificate nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f.

2. La previa verifica della conoscenza linguistica e del patrimonio culturale regionale avviene mediante colloquio che indice la Regione Campania.

3. Possono esercitare le professioni turistiche tutti coloro che hanno conseguito tale abilitazione in altre regioni, fatta salva la previa verifica della conoscenza del patrimonio culturale da accertarsi mediante colloquio di cui al comma 2.

4. Ai soggetti, privi dei requisiti di cui al comma 1 ed in possesso del diploma di scuola superiore è consentito l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche previo superamento di un esame scritto ed orale secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f)

5. Le modalità per lo svolgimento delle verifiche delle conoscenze linguistiche e del patrimonio culturale regionale, l'articolazione e il contenuto delle prove e delle materie, la composizione delle commissioni e di espletamento delle prove sono disciplinati da apposito regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f).

6. Gli esami di cui al comma 4, vengono effettuati dalle commissioni di esami di cui al successivo articolo 44.

Articolo 43
Elenchi delle professioni turistiche

1. La Regione provvede ad inserire i soggetti di cui agli articoli 39 e 40, ivi incluse le guide e gli accompagnatori che risultino già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in appositi elenchi le cui modalità di tenuta, aggiornamento e revisione biennale sono indicate nel regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera f).
2. Gli elenchi non costituiscono presupposto per lo svolgimento delle esercizio dell'attività delle professioni turistiche.
3. I soggetti abilitati di cui agli articoli 39 e 40 sono tenuti a comunicare l'inizio dell'attività professionale alla Regione Campania.
4. Alla cancellazione dagli elenchi si provvede su richiesta dell'interessato o per cessazione dell'attività.
5. Ai soggetti abilitati alle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 è rilasciato un tesserino di riconoscimento, *con validità triennale*, munito di fotografia e conforme al modello predisposto dalla Regione Campania, recante le generalità dell'esercente, la professione turistica, l'indicazione delle lingue straniere oggetto di abilitazione.
6. La Regione può prescrivere agli esercenti le professioni turistiche di cui agli articolo 39 e 40 anche l'uso di un particolare abbigliamento di cui
7. I soggetti esercenti la professione di cui articolo 39 e 40 sono tenuti a portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Articolo 44
Commissioni di esame

1. La Regione Campania indice entro e non oltre il quindici marzo di ogni anno:
 - a) l'esame di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40
2. La Commissione per gli esami di abilitazione è istituita con validità annuale, è composta da esperti e/o docenti, nelle materie oggetto di esame e di verifica L'incarico di componente della commissione non è rinnovabile nei successivi tre anni.
3. Al fine di garantire il più rapido svolgimento delle verifiche e degli esami di abilitazione, le commissioni esaminatrici possono articolarsi in una o più sottocommissioni.
4. Le commissioni, entro 180 giorni dal loro insediamento, pubblica gli elenchi degli soggetti idonei all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 39 e 40.
5. Ai componenti la commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.
6. I requisiti per la partecipazione all'esame di l'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche l'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 49 comma 1, lettera f.

Articolo 45
Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni professionali delle professioni turistiche, di cui agli articoli 39 e 40, sono liberamente determinate.

Articolo 46 Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 senza la prescritta abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 20.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 senza la comunicazione di inizio dell'attività di cui all'articolo 45, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 senza esporre il tesserino di riconoscimento ovvero senza utilizzare l'abbigliamento eventualmente prescritto dall'articolo 45, commi 4 e 5 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00
4. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
5. Chiunque svolge le attività di cui agli articoli 39 e 40 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Chiunque, esercitando una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 adotta nei confronti dei turisti comportamenti irrispettosi o tali da ledere la dignità professionale della categoria cui appartiene è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00
7. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 39 e 40 senza la prescritta abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
8. Chiunque, nell'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 39 e 40, svolga attività di carattere commerciale di concorrenza alle agenzie di viaggio e turismo, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili ed è soggetta a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
10. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono le province competente per territorio. In mancanza, interviene la Regione, attraverso l'ARTC, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett....., legge regionale n..... In tal caso, alla Regione competono gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative.
11. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 47

Attività turistiche prestate da enti od associazioni senza scopo di lucro

1. Le attività turistiche svolte, in forma non professionale e gratuita, da enti o associazioni senza scopo di lucro ad esclusivo favore dei propri dipendenti o associati possono essere esercitate nei limiti e in conformità da quanto disposto dalle leggi [7 dicembre 2000, n.383](#) e 29 marzo 2001 n. 135.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48
Provvedimenti attuativi

1. Entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la disciplina relativa alle modalità di trasferimento, dalla Regione alle Province e ai Comuni, delle competenze previste dalla presente legge, nonché alla definizione delle risorse finanziarie, strumentali e di organico all'uopo necessarie.

Articolo 49
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale emana i regolamenti di attuazione relativi alle materie di seguito indicate:
 - a) sistemi turistici locali (STL) ;
 - b) servizi di Informazioni e accoglienza turistica (IAT);
 - c) associazioni Pro loco e Unpli;
 - d) strutture ricettive - marchio di qualità e di prodotto;
 - e) disciplina delle agenzie di viaggio e turismo;
 - f) disciplina per l'esercizio delle professioni Turistiche.
2. Le disposizioni inerenti le competenze attribuite dalla presente legge alle Province ed ai comuni entrano in vigore dalla data di approvazione dei regolamenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, gli oneri economici derivanti dall'espletamento delle competenze trasferite dalla Regione alle Province ai sensi della presente legge sono posti a carico della Regione. Per gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione della Regione.
4. Nelle more dell'applicazioni dei regolamenti di cui al comma 1, lettera e, tutte le istanze di autorizzazione di apertura di nuove agenzie, che risultano in corso e in avanzata fase presso la regione Campania, sono portati a termine dagli uffici regionali preposti, entro e non oltre 90 giorni alla data in vigore della presente legge. L'elenco delle agenzie autorizzate, successivamente sono iscritte d'ufficio negli elenchi provinciali.
5. Nelle more dell'applicazioni dei regolamenti di cui al comma 1, lettera e, tutte le sessioni di esame per l'abilitazione per l'esercizio della figura di direttore tecnico, che risultino eventualmente in corso e in avanzata fase presso gli Enti Turistici alla data di entrata in vigore della presente legge, , sono portati a termine nel regime delle leggi regionali e nazionali di riferimento applicate e dalle apposite commissioni di esami istituiti a tal fine. L'elenco degli abilitati all'esercizio di direttore tecnico sono iscritte d'ufficio successivamente negli elenchi provinciali.
6. Nelle more dell'applicazioni dei regolamenti di cui al comma 1, lettera f, tutte le procedure relative all'esercizio delle professioni turistiche, che sono eventualmente in corso e in avanzata fase presso la regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine nel regime delle leggi regionali e nazionali di riferimento applicate e dalle apposite commissioni di esami istituiti a tal fine. L'elenco degli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale.

Articolo 50
Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'istituzione di due nuove UPB:

- a) UPB – Sviluppo e Promozione Turismo;
- b) UPB – Strutture ricettive ed infrastrutture turistiche.

Alla UPB – Sviluppo e Promozione Turismo affluiscono i capitoli di bilancio :

- n° 4400; 4401; 4402; 4403;4404;4405; 4406; 4408; 4410; 4411; 4418; 4426; 4428; 4432; 4450; 4452 della UPB 2.9.26,
- n° 5316 della UPB 6.23.57,
- n° 2424 della UPB 1.41.11.

Alla UPB – Strutture ricettive ed infrastrutture turistiche affluiscono i capitoli:

- n° 750; 751; 756 della UPB 1.82.227,
- n° 4416 della UPB 1.55.95,
- n° 4500; 4504; 45077; 4512; 4532; 4542; 4544; 4546 della UPB 2.9.27.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 51 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [Legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7](#), recante la modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 recante l'istituzione dell'albo regionale delle Associazioni Pro loco;
- b) [Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17](#), recante la disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere;
- c) [Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 recante il vincolo di destinazione delle strutture ricettive - turistiche](#);
- d) [Legge regionale Legge regionale 07 dicembre 1993, n. 41](#) recante l'assesto normativo degli enti turistici periferici;
- e) [Legge regionale 26 marzo 1993, n. 13](#), recante la disciplina dei complessi turistici -ricettivi all'aria aperta;
- f) [Legge regionale 25 agosto 1987 n. 38](#), recante la delega alle province di funzioni amministrative regionali, istituzioni della consulta regionale per il turismo
- g) [Legge regionale 25 agosto 1987, n. 37](#) recante la riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania - istituzione delle aziende di promozione turistica;
- h) [Legge regionale 26 marzo 1986, n. 11](#), recante la disciplina delle attività professionali turistiche;
- i) [Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 18](#) , articolo 19, recante contributi a sostegno agli Ept;
- j) [Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, recante la modifica della legge 28 agosto 1984, n 40](#);
- k) [Legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, recante la provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari](#);
- l) [Legge regionale 29 marzo 1984, n.24, recante gli interventi promozionali per l'incremento in campania delle correnti turistiche italiane ed estere](#);
- m) [Legge regionale 15 marzo 1984, n n.15](#) recante la nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta;
- n) [Legge regionale 03 agosto 1982, n. 47](#), recante indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materie di turismo;
- o) [legge regionale 3 agosto 1982, n. 45 recante interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in campania](#) ;
- p) [legge regionale 3 agosto 1982, n. 28](#), contributi per l'acquisto di prefabbricati a salvaguardia della attività ricettiva e alberghiera;

- q) [Legge regionale 04 febbraio 1981, n. 4](#), recante la proroga del vincolo alberghiero [disciplinato dalla legge 24 luglio 1936](#) ;
- r) [Legge regionale 28 dicembre 1977, n. 69](#) , recante la proroga per la classificazione alberghiera;
- s) [Legge regionale 16 novembre 1975, n.52](#), provvidenze per costruzione, ampliamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari della regione campania;
- t) [Legge regionale 25 gennaio 1977, n.8](#), modalità di inquadramento del personale del disciolto Ente per la valorizzazione dell'isola di Ischia;
- u) [Legge regionale 26 maggio 1975, n. 37](#) , recante modifiche ed apertura termini legge regionale 14 gennaio 1974;
- v) [Legge regionale 14 maggio 1975, n. 28](#), recante il rifinanziamento della legge regionale n.18 del 18 maggio 1974 - campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in campania;
- w) [Legge regionale 9 novembre 1974, n. 61](#), recante l'istituzione dell'albo regionale delle Associazioni Pro loco;
- x) [legge regionale 09 novembre 1974, n.62](#), recante l'istituzione dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida;
- y) [Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 04](#), recante gli interventi straordinari a favore delle categorie ed operatori turistici e della ristorazione;
- z) [legge regionale 18 maggio 1974, n.18](#), recante la campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in campania;

Decreti e regolamenti

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 01 giugno 2007, recante l'albo regionale delle Associazioni pro loco
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 467 del 11 giugno 2002, recante il regolamento delle attività stagionali nel turismo
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 579 del 08 agosto 2003 recante per i Regimi di aiuto in esenzione a favore delle PMI del settore turistico di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2294 dell'11 luglio 2003.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 248 del 18 aprile 2003 recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della L.R. 24/84 - D.G.R. n. 6830 del 13/12/2001 - Modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 26 febbraio 2003 recante gli Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico. Regolamento "de minimis" attuativo della legge regionale 40/84 e delle successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 52
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.